



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 345 del 24/06/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione arretrati trattamento economico al giornalista Capo redattore dott. Blundo Giuseppe ed applicazione nuovo CCNLG dal 01.01.2016.

Il Redattore: D'Antiochia Maurizia

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

Premesso che:

al dott. Giuseppe Blundo dipendente del Comune di Ragusa ctg.D3, dal 29.05.2007 è stato applicato il Contratto Nazionale di lavoro Giornalistico (CNLG) di Capo redattore con decorrenza 1 marzo 2007 come da determinazione dirigenziale n.1120 del 29.05.2007, e che con successiva determinazione n. 2002 dell'11 settembre 2007 il contratto individuale stipulato è stato integrato applicando la Contribuzione dovuta alla Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa (CASAGIT);

VISTE le istanze prot. 115268 e 115279 del 17.10.2018 con le quali il dott. Giuseppe Blundo, ha chiesto l'adeguamento della retribuzione sulla scorta del contratto spettante ai giornalisti degli Uffici Stampa degli EE.LL., oltre che il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale;

Considerato che

-con Determinazione Dirigenziale n.2069 del 09.09.2009 al dott. Giuseppe Blundo è stato applicato il nuovo trattamento economico di giornalista Capo redattore, ai sensi del CNLG del 26/03/2009, biennio econ. 01.04.2009- 31.03.2011;

-che, successivamente, è stato disposto il blocco temporaneo delle procedure contrattuali e negoziali, nonché della regolare dinamica retributiva, disposta inizialmente con il D.L.78/2010 e successivamente reiterato con D.L. 98/2011, Legge n.14/2013 e infine con Legge n.190/2014 sino alla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.178/2015 che ha riguardato tutte le categorie di dipendenti pubblici, indipendentemente dal CCNL a loro applicato, lasciando, inoltre, impregiudicati gli effetti economici e specificando che è esclusa a priori ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo del blocco;

Ritenuto che:

a far data dalla pubblicazione della superiore Sentenza (29 luglio 2015) e con riferimento al periodo successivo possono essere riconosciuti e corrisposti gli incrementi retributivi previsti da nuovi contratti eventualmente intervenuti;

in tal senso si è espresso il M.E.F. Dipartimento della Ragioneria dello Stato con nota n. 42526 del 2015, in risposta ad apposito quesito esposto dalla Regione Toscana, riguardante il personale dipendente cui veniva applicato il CNLG, con la stessa nota ha ritenuto che il blocco delle procedure contrattuali e negoziali disposto dal D.L.n.78/2010, con riferimento al periodo 2010-2015, senza possibilità di recupero per la parte economica, è una misura strumentale al contenimento strutturale della spesa per redditi del pubblico impiego, che impone la non utilità del predetto periodo ai fini del riconoscimento di benefici economici contrattuali;

Considerato che in data 21.05.2018 è stato approvato il CCNL – Funzioni Locali che agli artt.18-bis e 19 ha previsto la creazione delle nuove figure nel settore comunicazione tra cui la figura “specialista della comunicazione istituzionale” da inquadrare nella Ctg. D e che, successivamente, con dichiarazione congiunta n.8 le parti del CCNL hanno convenuto di definire una specifica regolazione di accordo che provveda a disciplinare l'applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria;

Visto il parere rilasciato all'uopo dall'Avvocatura Comunale;

Considerato inoltre che il Decreto Legge n.4 del 28.01.2019 (Reddito di cittadinanza e quota 100) all'art. 25 bis detta disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione della P.A., aggiungendo all'art.9 co.5 L.150/2000 il periodo: «Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti»;

Ritenuto di dover applicare il nuovo contratto al dott. Blundo Giuseppe, Capo redattore del Comune di Ragusa, riconoscendo gli arretrati di vacanza contrattuale dal 2011 a dicembre 2015, pari ad € 2679,52, scatti di anzianità bloccati fino alla data del 29 luglio 2015, inoltre, esclusa ogni possibilità di recupero delle procedure contrattuali e negoziali nonché della dinamica retributiva disposto dal D.L.78/2010 e reiterato con D.L.98/2011 e L. n. 147/2013 e, infine, con L. n.190/2024 sino alla data della pubblicazione della sentenza del Corte Costituzionale n.178/2015 che ha riguardato tutte le categorie di dipendenti pubblici indipendentemente dal CCNL a loro applicato, gli incrementi retributivi eventualmente previsti da nuovi contratti intervenuti (FNSI/FIEG 01.04/13 – 31/03/2016), come descritto nell'allegato prospetto;

Ritenuto di dovere applicare, pertanto, il contratto giornalistico nelle more dell'apposita sequenza contrattuale prevista dalla dichiarazione congiunta n.8 riferita all. 19 del CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali con decorrenza, come per gli altri dipendenti comunali a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Considerato che la materia del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione e dei Servizi, al quale si rinvia;

Visto l'art. 65 del predetto regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1) di applicare al dott. Blundo Giuseppe, Capo redattore del Comune di Ragusa, Contratto Nazionale di lavoro Giornalistico, nelle more dell'apposita sequenza contrattuale prevista dalla dichiarazione congiunta n.8 riferita all'art. 19 del CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali con decorrenza, come per gli altri dipendenti comunali, dall'01.01.2016;

2) di riconoscere gli arretrati di vacanza contrattuale dal 2011 a dicembre 2015 pari ad € 2679,52, scatti di anzianità bloccati fino alla data del 29 luglio 2015, inoltre, esclusa ogni possibilità di recupero delle procedure contrattuali e negoziali nonché della dinamica retributiva disposto dal D.L.78/2010 e reiterato con D.L.98/2011 e L. n. 147/2013 e infine con L. n.190/2024 sino alla data della pubblicazione della sentenza del Corte Costituzionale n.178/2015 che ha riguardato tutte le

categorie di dipendenti pubblici indipendentemente dal CCNL a loro applicato, gli incrementi retributivi eventualmente previsti da nuovi contratti intervenuti, come descritto nell'allegato prospetto;

3) di liquidare la somma di €. 30.523,78 comprensiva di oneri ed Irap, come descritta nell'allegato prospetto, dando atto che le somme trovasi nei seguenti capitoli:

arretrati anno 2019

€ 2.616,94 per retribuzione cap. 1028, cod.bil.01.01-1.01.01.01.002, cod. bil. 2019, impegno n.32/17;

€ 772,00 per oneri previdenziali cap.1028.1, cod.bil.01.01.1.01.02.01.001, bil.2019, impegno n.78/17;

€ 222,43 per irap cap. 1028.2, cod.bil.01.01.1.02.01.001, cod. bil. 2019, impegno n.144/19;

arretrati anni precedenti

€ 13.757,36 per retribuzione cap. 1030.2, cod.bil.01.03-1.01.01.01.002, bil. 2019, impegno n 34/17 res 2018;

€ 5.744,38 per retribuzione cap. 1013, cod.bil.01.01.1.01.01.002, bil. 2019, impegno n.30/17 res 2018;

€ 5.752,98 per oneri previdenziali cap.1030.1, cod.bil.01.01.1.01.02.01.001, bil.2019, di cui €.5.634,52 impegno n.187/2017 res 2017 e € 118,47 impegno n.187/17 res 2018;

€ 1657,64 per irap di cui : € 1.153,88 cap. 2166.5, cod.bil. 01.11-1.02.01.01.001, bil. 2019, impegno 795/18 res 2018 e € 503,76 cap. 2165.5, cod.bil. 01.11-1.02.01.01.001, bil. 2019, impegno 1620/18 res 2018;

4) di disporre l'applicazione del regime di tassazione straordinaria alle somme da liquidare con il presente atto relativi agli anni 2011- 2018, ai sensi di quanto espresso dall' Agenzia delle Entrate nella risoluzione 151/E del 13 dicembre 2017;

5) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

Ragusa, 11/07/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale